

INDICE

BAYERISCHE VITA - GRUPPO ERGO	PAG. 3
BAYERISCHE UNIT DIAMANTE	PAG. 5

POLIZZA BAYERISCHE UNIT DIAMANTE

DISCIPLINA DEL CONTRATTO E DEFINIZIONI	PAG. 8
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	PAG. 9
ALLEGATO 1	
FONDI INTERNI	PAG. 19
ALLEGATO 2	
FONDI MOBILIARI ESTERNI	PAG. 35
ALLEGATO 3	
COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO DEL VALORE DELLE QUOTE, PER OTTENERE IL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI MORTE	PAG. 45
ALLEGATO 4	
ACCERTAMENTI SANITARI	PAG. 47

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA	PAG. 50
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ	PAG. 50
B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	PAG. 50
C) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI INTERNI	PAG. 54
D) SPESE	PAG. 57
E) DIRITTO DI RISCATTO (ART.1925 C.C.) E MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE	PAG. 59
F) DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ	PAG. 60
G) NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE	PAG. 61
H) REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI	PAG. 61
I) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	PAG. 62
L) INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE	PAG. 63

MODelli

BV 112 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 65
BV 012 - RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE	

GRUPPO ERGO

LA QUALITÀ TEDESCA PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA

L'esperienza di una delle maggiori holding assicurative tedesche e una grande attenzione per le esigenze del mercato italiano: ecco spiegata la forza di un gruppo integrato che offre servizi assicurativi, previdenziali e finanziari di livello europeo.

ERGO significa la ricerca continua di soluzioni innovative per rispondere in modo efficace e concreto alle richieste di protezione globale, oggi e domani.

ERGO significa la capacità di ascoltare e interpretare le esigenze di sicurezza di ogni singolo Assicurato risolvendo problemi specifici con efficienza e precisione.

ERGO è, con 15 milioni di Clienti, il secondo Gruppo assicurativo tedesco, attivo in 22 Paesi.

ERGO è presente in Italia con Bayerische Vita e Bayerische Assicurazioni. Due Compagnie che si distinguono per l'alto livello di affidabilità, la qualità del servizio e la gamma di prodotti orientati alla persona.

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE è un'assicurazione sulla vita con spiccate caratteristiche finanziarie.

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE è un prodotto il cui rendimento è legato alla performance di tre diverse gestioni finanziarie costituite da Bayerische Vita, per consentire ai propri Assicurati di scegliere il profilo di investimento più adatto alle proprie aspettative.

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE prevede la costituzione di tre gestioni finanziarie nelle quali Bayerische Vita investe i capitali raccolti in SICAV (Società d'investimento a capitale variabile), gestite da JP Morgan Fleming Asset Management e Schroder Investment Management, due tra i maggiori gestori internazionali.

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE combina i vantaggi tipici di un'assicurazione sulla vita alle possibilità di rendimento legate ai Fondi in cui sono investite le quote versate.

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE prevede un capitale aggiuntivo rispetto al valore delle quote possedute in caso di morte dell'Assicurato, con le limitazioni previste nelle Condizioni di polizza.

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE mantiene in sé tutti i vantaggi di una polizza vita (detraibilità fiscale del premio imputabile alla garanzia in caso di morte, impignorabilità ed insequestrabilità, opzione rendita).

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE

ASSICURAZIONE
PER IL CASO DI MORTE
A VITA INTERA,
A PREMIO UNICO
CON PRESTAZIONI LEGATE
A FONDI INTERNI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

E DEFINIZIONI

A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle condizioni che seguono;
- dalla proposta inviata alla Società;
- da quanto indicato nella polizza e nelle sue eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia assicurativa.

B) DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

SOCIETÀ: BAYERISCHE VITA S.p.A. con sede in Milano - Via Pampuri 13 (già Via Ripamonti, 286/17).

CONTRAENTE: chi stipula la polizza con la Società.

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulata la polizza.

BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi l'evento assicurato.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

DATA DI DECORRENZA: la data di entrata in vigore delle garanzie assicurative (conclusione del contratto).

ETÀ ASSICURATIVA: è l'età dell'Assicurato espressa in anni interi ed arrotondata commercialmente.

PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

PREMIO INVESTITO: è il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di emissione di cui all'Art. 8, che viene investito in quote di Fondi.

FONDI INTERNI: i Fondi mobiliari interni istituiti dalla Società a cui è direttamente collegato il valore delle prestazioni e disponibili al Contraente per investire i premi versati. I Regolamenti di tali Fondi sono riportati nell'Allegato 1.

FONDI ESTERNI: i Fondi di Investimento mobiliari in cui la Bayerische Vita Spa investe i portafogli investimento di ciascun Fondo Interno. Tali Fondi sono elencati nell'Allegato 2.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI: Società di Gestione autorizzate dal Ministero del Tesoro ed iscritte all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi della "L. 77/83". Tali Società sono elencate nell'Allegato 2.

QUOTE: ciascuna delle parti di uguale valore in cui ogni Fondo è suddiviso.

VALORE DELLE QUOTE: il valore in Euro di ogni quota di un Fondo.

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto di assicurazione prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale secondo quanto stabilito all'art. 10. Il Contraente corrisponderà, a fronte della prestazione suddetta, il premio unico convenuto.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha ricevuto la lettera di accettazione da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, il contratto si ritiene concluso dalle ore zero del secondo lunedì successivo alla data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, sempre che la Società non abbia trasmesso la non accettazione della proposta.

Se il secondo lunedì successivo a quello di sottoscrizione della proposta è un giorno di chiusura di borsa, il contratto avrà effetto il primo giorno immediatamente successivo di apertura della borsa.

Il contratto produce effetti dalla data suddetta a condizione che sia stato corrisposto il premio.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato prima della conclusione del contratto, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decesso.

ART. 3 - REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla Sede della Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Quest'ultima, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborsa al Contraente il premio corrisposto.

ART. 4 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente può recedere dal contratto sottoscritto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, che dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il controvalore delle quote acquisite con il premio investito maggiorato delle spese di emissione, di cui al successivo art. 8, diminuito della cifra fissa di 100 Euro (equivalenti a 193,627 lire).

ART. 5 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa ha diritto:

A) QUANDO ESISTE DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze. Trascorso tale termine la Società decade dal diritto di impugnare il contratto;
- di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato prima che sia decorso il termine finanziario indicato per l'impugnazione, un capitale pari al controvalore totale delle quote acquisite con l'investimento nel Fondo o nei Fondi previsti.

B) QUANDO NON ESISTE DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da inviarsi al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'art 10, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 6 - RISCHIO DI MORTE

Non rilevano ai fini della garanzia né il luogo dove avviene il decesso né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A) ESCLUSIONI

È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione e, trascorso tale periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione.

B) CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza sottponendosi a visita medica e accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. Qualora il contratto venga assunto senza visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto e il Contraente abbia versato regolarmente il premio dovuto, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari al controvalore totale delle quote acquisite alla data del decesso.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più contratti precedenti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di conclusione delle assicurazioni sostituite.

Tuttavia la Società entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'art.10, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente punto A) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiamo come conseguenza il decesso.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato, così come previsto all'art.10, non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto il controvalore delle quote, alla data del decesso. Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi dopo cinque anni dalla conclusione del contratto, per la suddetta causa verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato all'art.10, senza la limitazione sopra indicata.

ART. 7 - PREMIO

Il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di emissione di cui al successivo art. 8 è investito in quote di Fondi Mobiliari scelti dal Contraente tra quelli previsti dal contratto. Il premio minimo è di 5.000 Euro (equivalenti a 9.681.350 lire) e può essere suddiviso in parti uguali su non più di due fondi.

Trascorsi 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente ha facoltà di effettuare

versamenti aggiuntivi purché di importo non inferiore, per singolo Fondo, a 1.000 Euro (equivalenti a 1.936.270 lire).

Il pagamento del premio unico iniziale deve essere effettuato mediante bonifico bancario irrevocabile a favore del conto intestato alla Società, con valuta fissa per il Beneficiario uguale alla data corrispondente al terzo giorno lavorativo antecedente la data di conclusione del contratto.

Il versamento di eventuali premi unici aggiuntivi dovrà essere effettuato con le medesime modalità entro il terzo giorno lavorativo antecedente il giorno di valorizzazione delle quote aggiuntive, che corrisponde al lunedì successivo alla data di valuta del bonifico.

ART. 8 - SPESE

A) SPESE DI EMISSIONE E DI INTERMEDIAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese di emissione e di intermediazione sono correlate all'effettivo ammontare del premio e sono espresse mediante una percentuale dello stesso:

- fino a un premio pari a Euro 25.000 (equivalenti a 48.406.750 lire) verranno sempre applicate delle spese pari al 3%;
- sulla parte eccedente i primi 25.000 Euro (equivalenti a 48.406.750 lire) e fino all'importo di Euro 50.000 (equivalenti a 96.813.500 lire) verranno applicate delle spese pari al 2,5%;
- sulla parte eccedente i primi 50.000 Euro (equivalenti a 96.813.500 lire) e fino all'importo di Euro 250.000 (equivalenti a 484.067.500 lire) verranno applicate delle spese pari al 2%;
- sulla parte eccedente i primi 250.000 Euro (equivalenti a 484.067.500 lire) e fino all'importo di Euro 500.000 (equivalenti a 968.135.000 lire) verranno applicate delle spese pari al 1,5%;
- sulla parte eccedente Euro 500.000 (equivalenti a 968.135.000 lire) verranno applicate delle spese pari all'1%.

Per i premi unici aggiuntivi le spese di emissione sono calcolate considerando come importo di premio di riferimento il cumulo tra il premio unico iniziale e quelli aggiuntivi, al netto delle eventuali liquidazioni nel frattempo intervenute.

B) SPESE DI GESTIONE ANNUALE DEL CONTRATTO

Le spese di gestione annuale del contratto, calcolate sul controvalore delle quote attribuite, sono pari:

1. NEI PRIMI 5 ANNI dalla conclusione del contratto:

- all'1,3% se il controvalore delle quote è inferiore o uguale a Euro 50.000 (equivalenti a 96.813.500 lire);
- all'1,1% se il controvalore delle quote è superiore a Euro 50.000 (equivalenti a 96.813.500 lire) e minore o uguale a Euro 250.000 (equivalenti a 484.067.500 lire);

- allo 0,9% se il controvalore delle quote è superiore Euro 250.000 (equivalenti a 484.067.500 lire) e minore o uguale a Euro 500.000 (equivalenti a 968.135.000 lire);
- allo 0,75% se il controvalore delle quote è superiore a Euro 500.000 (equivalenti a 968.135.000 lire).

2. DAL SESTO ANNO in poi allo 0,75% del controvalore delle quote.

Per il calcolo del controvalore delle quote che determina l'appartenenza alle diverse fasce individuate si considera il controvalore del premio unico iniziale sommato al controvalore di eventuali premi unici aggiuntivi, deducendo il controvalore delle eventuali quote riscattate.

Le spese di gestione annuale del contratto vengono:

- **calcolate** l'ultimo giorno lavorativo (o di borsa aperta) dell'anno;
- **prelevate** mediante la riduzione del numero di quote attribuite al contratto.

Qualora la data di decorrenza del contratto non coincida con la data di prelevamento delle spese di gestione sopra indicate, la Società, per quanto attiene alle spese di gestione del primo anno, effettuerà il calcolo delle stesse *pro-rata temporis* per il periodo intercorrente tra le due date.

Il prelievo delle spese di gestione avverrà proporzionalmente da ciascun Fondo in cui sono investite le quote.

Nel caso disinvestimenti tra due scadenze annuali, tali spese verranno applicate pro-quota, per il periodo intercorrente tra la data dell'operazione e la precedente scadenza annuale. Nel caso di investimenti tra due scadenze annuali, tali spese verranno applicate pro-quota per il periodo intercorrente tra la data dell'operazione e la successiva scadenza annuale.

La Società si riserva il diritto di cambiare la data fissata per il prelievo delle spese gestionali, dandone avviso al Contraente tre mesi prima tramite apposita comunicazione scritta.

C) SPESE INERENTI AI FONDI INTERNI

I Fondi in cui vengono investiti i premi prevedono spese che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo, e di conseguenza del valore della quota, quali le spese per la pubblicazione del valore delle quote, le spese per la verifica e la revisione del Fondo, le spese di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari.

Tali spese sono indicate nei Regolamenti dei Fondi.

D) SPESE INERENTI AI FONDI ESTERNI

I Fondi Esterni, riportati nell'Allegato 2, in cui vengono investite le attività disponibili secondo i criteri e nei limiti previsti nei Regolamenti dei Fondi Interni, riportati nell'Allegato 1, prevedono delle spese che comportano una diminuzione del valore netto

investito negli stessi, all'atto dell'investimento, e del reddito prodotto dagli stessi, nel periodo dell'investimento.

Tali spese sono indicate nell'Allegato 2, per ciascun Fondo Esterno.

ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non deve essere inferiore ad anni 18 e superiore ad anni 80.

ART. 10 - CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale che si ottiene moltiplicando il coefficiente riportato nell'Allegato 3, determinato in base all'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso, per il controvalore delle quote acquisite al momento del decesso. Il capitale eccedente il controvalore delle quote in caso di decesso non potrà essere superiore, cumulativamente per tutti i contratti di tipo unit-linked sottoscritti con la Società per l'Assicurato, ad Euro 155.000 (equivalenti a 300.121.850 lire).

Per Assicurandi di età superiore ad anni 65, il contratto potrà essere assunto solamente con visita medica nel caso in cui la differenza tra il capitale assicurato iniziale e il premio versato al netto delle spese di emissione di cui all'art.8, sia superiore ad Euro 25.000 (equivalenti a 48.406.750 lire).

Se la differenza tra il capitale assicurato in caso di morte, alla data di sottoscrizione della proposta, ed il controvalore delle quote, unitamente ad eventuali capitali inizialmente assicurati sottoscritti in diversa forma tariffaria, risulti superiore ad Euro 155.000 (equivalenti a 300.121.850 lire) la Società richiederà la documentazione sanitaria riportata all'Allegato 4 del presente fascicolo.

ART. 11 - SCELTA DEI FONDI

Il premio versato, al netto delle spese di cui all'art. 8, viene investito in quote di fondi interni scelti dal Contraente tra quelli previsti dal presente contratto e descritti nei Regolamenti riportati nell'Allegato 1.

La Società provvederà all'investimento del premio nei giorni di riferimento fissati e indicati all'art.16.

Nel caso il Contraente scelga di diversificare il proprio investimento in più Fondi tra quelli previsti, l'importo investito in ciascun Fondo deve essere almeno pari ad Euro 2.500 (equivalenti a 4.840.675 lire).

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO UNITARIO DELLE QUOTE

Nell'art.6 dei Regolamenti dei Fondi si riportano le modalità di determinazione del prezzo unitario delle quote di ciascun Fondo.

ART. 13 - ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

Il numero delle quote attribuite al contratto viene determinato rapportando il premio investito al prezzo delle quote rilevato con riferimento alla data di decorrenza del contratto. Tale rapporto viene arrotondato per difetto alla millesima parte di una quota.

La valorizzazione delle quote conseguente a ripensamento o a riscatto, verrà effettuata il secondo lunedì successivo alla data in cui la richiesta scritta è pervenuta alla Società.

In caso di decesso dell'Assicurato la valorizzazione delle quote, acquisite al momento del decesso, verrà effettuata con riferimento al lunedì successivo alla data del decesso.

Nel caso di trasferimento di quote ("switch"), la valorizzazione dell'importo investito verrà effettuata il lunedì successivo a quello di disinvestimento.

Il prelievo di quote per spese di gestione avverrà l'ultimo giorno lavorativo dell'anno o in concomitanza con le operazioni di riscatto o di determinazione del capitale assicurato in caso di premorienza.

Se il lunedì di valorizzazione la borsa è chiusa, la valorizzazione verrà effettuata con riferimento al primo giorno di borsa aperta successivo.

ART. 14 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PRESSO UN ALTRO FONDO ("SWITCH")

Trascorsi sei mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente può trasferire da un Fondo ad un altro un numero di quote il cui controvalore sia pari almeno ad Euro 2.500 (equivalenti a 4.840.675 lire), mediante comunicazione scritta alla Società.

L'importo residuo nel Fondo da cui vengono trasferite le quote deve essere almeno pari ad Euro 2.500 (equivalenti a 4.840.675 lire). Il valore unitario delle quote considerato per determinare l'importo residuo nel Fondo alla data di richiesta del trasferimento, sarà l'ultimo conosciuto, rilevato precedentemente alla richiesta di trasferimento del Contraente.

Per ogni anno di vita del contratto, il primo switch di quote da un Fondo all'altro è gratuito.

Gli switch successivi saranno soggetti a spese amministrative pari allo 0,5% dell'importo trasferito, con un massimo pari ad Euro 75 (equivalenti a 145.220 lire).

Tali spese verranno detratte mediante riduzione delle quote trasferite.

La valorizzazione delle quote per il disinvestimento e il reinvestimento avverrà secondo quanto indicato al precedente articolo 13.

ART. 15 - DIRITTO DI RISCATTO

In conformità a quanto previsto dall'art.1925 c.c., il Contraente può esercitare il diritto di riscatto e risolvere anticipatamente il presente contratto, mediante richiesta scritta da inviarsi alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il diritto di riscatto, totale o parziale, può essere esercitato a condizione che siano tra-

scorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione della richiesta di riscatto.

Tale percentuale, indicata nella tabella seguente, è crescente con l'anzianità del contratto.

Anno di richiesta del riscatto	Percentuale del controvalore delle quote
Durante il 1°	Riscatto non ammesso
Tra il 2° e il 5°	99,5%
Dopo il 5°	100%

ART. 16 - RISCATTO PARZIALE

Il Contraente può effettuare con le medesime modalità di cui al precedente art. 15, anche un riscatto parziale, su uno o più Fondi, a condizione che:

- non abbia effettuato altri riscatti parziali nei 12 mesi precedenti;
- il controvalore della quote riscattate non sia inferiore ad Euro 2.500 (equivalenti a 4.840.675 lire);
- il controvalore delle quote residue all'interno di ciascun Fondo non sia inferiore ad Euro 2.500 (equivalenti a 4.840.675 lire). A tal fine verrà considerato l'ultimo valore unitario delle quote conosciuto, precedente alla data di richiesta del riscatto.

Il valore di riscatto parziale è pari a una percentuale del controvalore delle quote acquisite. Tale percentuale segue le regole esposte precedentemente per il riscatto totale.

Il prezzo utilizzato per la valorizzazione delle quote è quello indicato all'art. 13.

ART. 17 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO

Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto avviene in forma di capitale.

ART. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. E' comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal momento della stipula del contratto, e che, in difetto, potrà essere richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato in qualsiasi momento.

Per la richiesta di liquidazione del valore di riscatto devono essere consegnati:

- originale di polizza (solo nel caso di riscatto totale);
- fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
- eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- originale di polizza;
- certificato di morte sul quale sia indicata anche la data di nascita;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo predisposto dalla Società - allegato al presente fascicolo -;
- modello BV112 (legge 675/99) - allegato al presente fascicolo -;
- atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della Legge n. 15 del 04.01.1968, dalla quale risulti che l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento e nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in cui l'Assicurato sia deceduto intestato, copia del testamento);
- nel caso in cui tra i beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni verrà richiesta (determinato il capitale da liquidare, ed in particolare la quota dello stesso spettante a predetti soggetti) copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni;
- eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, la consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

ART. 19 - PEGNO

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice. In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

ART. 20 - CESSIONE

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inherente. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare la annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Società secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

ART. 21 - BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

ART. 22 - PRESTITI

Il presente contratto non ammette la concessione di prestiti.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE

ALLEGATO 1 FONDI INTERNI

ART. 1

FONDO BAYERISCHE PRIMA BASE

A) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO

La Società Bayerische Vita S.p.A. ha attivato secondo le modalità descritte nel presente regolamento una gestione interna separata di un portafoglio di valori mobiliari denominata **“BAYERISCHE PRIMA BASE”**, di seguito chiamata Fondo.

B) SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

Lo scopo del Fondo è di realizzare l’incremento dei capitali conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società, e correlate al Fondo in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.

L’incremento del valore delle quote del Fondo non viene distribuito.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

C) CRITERI DEGLI INVESTIMENTI

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede nell’interesse dei Contraenti.

La Società, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali che richiedono specifica professionalità, non limitando in alcun modo la propria responsabilità e il costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria (quali obbligazioni o quote di O.I.C.V.M. di tipo obbligazionario).

Coerentemente con la politica di investimento adottata viene fissato il limite degli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario che non potrà in ogni caso eccedere il 20% del valore del Fondo.

La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo in:

- valori mobiliari quotati e non quotati;
- quote di O.I.C.V.M. i cui emittenti e le cui Società di gestione hanno sede sia negli Stati membri dell’Unione Europea che in altri Stati esteri;
- pronti contro termine e altri strumenti del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati.

In particolare la Società può investire il patrimonio del Fondo, per una quota prevalente o per la sua totalità, in quote di O.I.C.V.M. organizzati in forma di SICAV delle seguenti Società:

- **JP MORGAN INVESTMENT FUND e JP MORGAN LUXENBOURG FUNDS**

Rue Plaetis, 5 - LU R.C. Luxembourg B 49 663;.

- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND**

Rue Höhenhof, 5 - L 1736 SENNINGERBERG Luxembourg

Tali O.I.C.V.M. soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

Ai fini della determinazione dei limiti della componente azionaria, per gli O.I.C.V.M. si farà riferimento alla categoria a cui appartengono i singoli fondi e non agli attivi che costituiscono il patrimonio dell'O.I.C.V.M.

Alcuni degli attivi presenti nel Fondo possono essere espressi in valuta differente dall'Euro o da altra valuta monetaria di un paese aderente all'Euro, per la parte del Fondo costituita da tali attivi è presente un rischio di oscillazione dei cambi.

La Società ha comunque la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e in generale di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari scelte per la tutela degli interessi dei Contraenti.

Per motivi legati alla gestione degli attivi costituenti il Fondo ed all'andamento dei mercati, i limiti della componente azionaria possono essere temporaneamente superati. In tal caso la Società si impegna a riequilibrare le categorie degli attivi nel minor tempo possibile, tenendo comunque conto degli interessi del Fondo.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito o addebito al Fondo con le modalità previste dalle condizioni contrattuali.

D) SPESE A CARICO DEL FONDO

Le spese a carico del Fondo sono relative a:

- verifica e revisione del Fondo;
- oneri di intermediazione e gli altri oneri inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- pubblicazione delle quote;
- oneri legati al funzionamento dei conti correnti e dei conti di gestione relativi al Fondo;
- ogni altra spesa sostenuta dalla Società per la gestione finanziaria del Fondo.

Il pagamento delle suddette somme è disposto dalla Società con prelievo dalle disponibilità del Fondo.

E) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività

del Fondo stesso al netto delle eventuali passività.

La Società calcola almeno settimanalmente, coerentemente con quanto indicato nelle condizioni contrattuali, il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore complessivo netto del Fondo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di O.I.C.V.M. presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli.

F) **VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE**

Il valore unitario delle quote viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo il punto E, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore unitario delle quote è pubblicato almeno quindicinalmente su “Il Sole 24 Ore”.

G) REVISIONE CONTABILE DEL FONDO

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31/03/1975 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

H) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

ART. 2

FONDO BAYERISCHE SECONDA BASE

A) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO

La Società Bayerische Vita S.p.A. ha attivato secondo le modalità descritte nel presente regolamento una gestione interna separata di un portafoglio di valori mobiliari denominata **“BAYERISCHE SECONDA BASE”**, di seguito chiamata Fondo.

B) SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

Lo scopo del Fondo è di realizzare l’incremento dei capitali conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società, e correlate al Fondo in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

C) CRITERI DEGLI INVESTIMENTI

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede nell’interesse dei Contraenti.

La Società, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali che richiedono specifica professionalità, non limitando in alcun modo la propria responsabilità e il costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo bilanciata tra valori mobiliari di natura obbligazionaria (quali obbligazioni o quote di O.I.C.V.M. di tipo obbligazionario) e valori mobiliari rappresentativi di capitali di rischio (quali azioni, quote di O.I.C.V.M. di tipo azionario).

Coerentemente con la politica di investimento adottata viene fissato **il limite degli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario che non potrà in ogni caso essere inferiore al 30% e superiore al 60% del valore del Fondo**.

La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo in:

- valori mobiliari quotati e non quotati;
- quote di O.I.C.V.M. i cui emittenti e le cui Società di gestione hanno sede sia negli Stati membri dell’Unione Europea che in altri Stati esteri;
- pronti contro termine e altri strumenti del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati.

La Società può investire il patrimonio del Fondo, per una quota prevalente o per la sua totalità, in quote di O.I.C.V.M. organizzati in forma di SICAV delle seguenti Società:

- **JP MORGAN INVESTMENT FUND e JP MORGAN LUXENBOURG FUNDS**

Rue Plaetis, 5 - LU R.C. Luxembourg B 49 663;
• **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND**
Rue Höhenhof, 5 - L-1736 SENNINGERBERG Luxembourg.

Tali O.I.C.V.M. soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

Ai fini della determinazione dei limiti della componente azionaria, per gli O.I.C.V.M. si farà riferimento alla categoria a cui appartengono i singoli fondi e non agli attivi che costituiscono il patrimonio dell'O.I.C.V.M.

Alcuni degli attivi presenti nel Fondo possono essere espressi in valuta differente dall'Euro, o da altra valuta monetaria di un paese aderente all'Euro; per la parte del fondo costituita da tali attivi è presente un rischio di oscillazione dei cambi.

La Società ha comunque la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e in generale di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari scelte per la tutela degli interessi dei Contraenti.

Per motivi legati alla gestione degli attivi costituenti il Fondo ed all'andamento dei mercati, i limiti della componente azionaria possono essere temporaneamente superati. In tal caso la Società si impegna a riequilibrare le categorie degli attivi nel minor tempo possibile, tenendo comunque conto degli interessi del Fondo.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito o addebito al Fondo con le modalità previste dalle condizioni contrattuali.

D) SPESE A CARICO DEL FONDO

Le spese a carico del Fondo sono relative a:

- verifica e revisione del Fondo;
- oneri di intermediazione e gli altri oneri inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- pubblicazione delle quote;
- oneri legati al funzionamento dei conti correnti e dei conti di gestione relativi al Fondo;
- ogni altra spesa sostenuta dalla Società per la gestione finanziaria del Fondo.

Il pagamento delle suddette somme è disposto dalla Società con prelievo dalle disponibilità del Fondo.

E) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività.

La Società calcola almeno settimanalmente, coerentemente con quanto indicato nelle condizioni contrattuali, il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore complessivo netto del Fondo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di O.I.C.V.M. presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli.

F) **VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE**

Il valore unitario delle quote viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo il punto E, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore unitario delle quote è pubblicato almeno quindicinalmente su “Il Sole 24 Ore”.

G) REVISIONE CONTABILE DEL FONDO

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31/03/1975 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

H) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

ART. 3

FONDO BAYERISCHE TERZA BASE

A) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO

La Società Bayerische Vita S.p.A. ha attivato secondo le modalità descritte nel presente regolamento una gestione interna separata di un portafoglio di titoli mobiliari denominata **“BAYERISCHE TERZA BASE”**, di seguito chiamata Fondo.

B) SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

Lo scopo del Fondo è di realizzare l’incremento dei capitali conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società, e correlate al Fondo in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

C) CRITERI DEGLI INVESTIMENTI

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Società che vi provvede nell’interesse dei Contraenti.

La Società, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali che richiedono specifica professionalità, non limitando in alcun modo la propria responsabilità e il costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali azioni o quote di O.I.C.V.M. di tipo azionario).

Coerentemente con la politica di investimento adottata viene fissato **il limite degli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario che non potrà in ogni caso essere inferiore al 70% del valore del Fondo.**

La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo in:

- valori mobiliari quotati e non quotati;
- quote di O.I.C.V.M. i cui emittenti e le cui Società di gestione hanno sede sia negli Stati membri dell’Unione Europea che in altri Stati esteri;
- pronti contro termine e altri strumenti del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati.

La Società può investire il patrimonio del Fondo, per una quota prevalente o per la sua totalità, in quote di O.I.C.V.M organizzati in forma di SICAV, ovvero:

- **JP MORGAN INVESTMENT FUND e JP MORGAN LUXENBOURG FUNDS**
Rue Plaetis, 5 - LU R.C. Luxembourg B 49 663;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND**

Rue Höhenhof, 5 - L-1736 SENNINGERBERG Luxembourg.

Tali O.I.C.V.M. soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

Ai fini della determinazione dei limiti della componente azionaria, per gli O.I.C.V.M. si farà riferimento alla categoria a cui appartengono i singoli fondi e non agli attivi che costituiscono il patrimonio dell'O.I.C.V.M.

Alcuni degli attivi presenti nel Fondo possono essere espressi in valuta differente dall'Euro, o da altra valuta monetaria di un paese aderente all'Euro; per la parte del Fondo costituita da tali attivi è presente un rischio di oscillazione dei cambi.

La Società ha comunque la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e in generale di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari scelte per la tutela degli interessi dei Contraenti.

Per motivi legati alla gestione degli attivi costituenti il Fondo ed all'andamento dei mercati, i limiti della componente azionaria possono essere temporaneamente superati. In tal caso la Società si impegna a riequilibrare le categorie degli attivi nel minor tempo possibile, tenendo comunque conto degli interessi del Fondo.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito o addebito al Fondo con le modalità previste dalle condizioni contrattuali.

D) SPESE A CARICO DEL FONDO

Le spese a carico del Fondo sono relative a:

- verifica e revisione del Fondo;
- oneri di intermediazione e gli altri oneri inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- pubblicazione delle quote;
- oneri legati al funzionamento dei conti correnti e dei conti di gestione relativi al Fondo;
- ogni altra spesa sostenuta dalla Società per la gestione finanziaria del Fondo.

Il pagamento delle suddette somme è disposto dalla Società con prelievo dalle disponibilità del Fondo.

E) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO

NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività.

La Società calcola almeno settimanalmente, coerentemente con quanto indicato nelle condizioni contrattuali, il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai

seguenti criteri:

- il valore netto complessivo del Fondo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di O.I.C.V.M. presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli.

F) **VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE**

Il valore unitario delle quote viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo il punto E, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore unitario delle quote è pubblicato almeno quindicinalmente su “Il Sole 24 Ore”.

G) REVISIONE CONTABILE DEL FONDO

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31/03/1975 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

H) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

ART. 4

NUOVI FONDI INTERNI

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto; di tali nuovi Fondi ciascun Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di trasferimento delle quote.

Ciascun nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 5

VARIAZIONI CONTRATTUALI

Nel corso della sua vita, il presente contratto potrà subire delle variazioni, in particolare nei casi in cui:

1. vi sia una sostituzione della SICAV o del gestore dei Fondi comuni di investimento in cui può essere prevalentemente investito il patrimonio dei Fondi, conseguente alla cessazione dell'attività delle stesse;
2. vi sia una modifica delle spese di gestione gravanti sul contratto, inerenti ai Fondi mobiliari esterni;
3. vi sia un mutamento della legislazione applicabile al contratto;
4. vi sia una variazione della disciplina fiscale applicabile al contratto, alle Società, ai Gestori ed ai Fondi interni.

Al verificarsi di tali evenienze la Società si impegna a comunicare al Contraente le modifiche contrattuali.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche, dovrà comunicarlo per iscritto alla Società, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla comunicazione delle modifiche da parte della Società.

In tal caso verrà liquidato al Contraente il controvalore delle quote acquisite fino a tale data.

In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE

ALLEGATO 2

FONDI MOBILIARI ESTERNI

A - SOCIETÀ DI GESTIONE

1 - JP MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (JP MORGAN)

JP Morgan Investment Fund e J.P. Morgan Luxembourg Funds sono SICAV, società lussemburghesi di investimento a capitale variabile, gestite dalla società J.P. Morgan Fleming Asset Management.

Dal 31 dicembre 2000 si è completata a livello legale la fusione tra JP Morgan e Chase Fleming. JP Morgan Chase è uno dei principali protagonisti del mondo finanziario, operante in 60 Paesi con oltre 90.000 dipendenti.

I portafogli obbligazionari gestiti da J.P. Morgan sono composti da titoli di stato, obbligazioni corporate, private placement, asset backed securities, high yield e debito dei Paesi emergenti.

2 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (SCHRODERS)

"Schroder International Selection Fund" è una SICAV, società lussemburghese di investimento a capitale variabile di tipo aperto "a ombrello", gestita da Schroder Investment Management, che consente agli investitori di scegliere tra uno o più comparti i quali presentano diversi obiettivi di investimento.

Alla data del 8 gennaio 2001 colloca 31 comparti o fondi autorizzati alla distribuzione in Italia. Gli investitori possono scegliere tra fondi azionari internazionali, fondi specializzati nelle piccole e medie imprese, fondi obbligazionari e fondi a capitale protetto.

Il gruppo Schroders impiega circa 2500 collaboratori in 27 paesi e territori del mondo e gestisce più di 217 miliardi di Dollari USA (dati relativi al 30 giugno 2000).

Schroder Investment Management Limited, la Società di Gestione del gruppo Schroders, incorpora dal 1986 tutte le attività mondiali di gestione degli investimenti del gruppo.

La struttura di ricerca azionaria del gruppo è composta da 279 tra gestori di fondi, analisti ed economisti, a livello mondiale, che seguono le più importanti Società quotate nelle tre principali aree geografiche: Europa, Nord America e Estremo Oriente.

B - FONDI OBBLIGAZIONARI E MONETARI

1 - JPM EURO LIQUIDITY FUND

CLASSE A

(gestito da JP Morgan)

Dati identificativi del Fondo: lanciato nel mese di Dicembre 1997.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo JPM Euro Liquidity è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN XS0070177232**. L'obiettivo della SICAV è preservare il capitale investendo in un portafoglio diversificato di attività di alta qualità, prevalentemente in Euro, disponibili sul mercato monetario. Le quote del Fondo sono denominate in Euro.

Categoria Assogestioni: Liquidità area Euro.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde allo 0,65% annuale.

2 - JPM EUROPE FIXED INCOME FUND

CLASSE A

(gestito da JP Morgan)

Dati identificativi del Fondo: lanciato nel mese di Agosto 1997.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo JPM Europe Fixed Income è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0070216402**. L'obiettivo della SICAV è il raggiungimento di un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari Europei. Il Fondo investe prevalentemente in titoli di stato e obbligazioni "Corporate". Le quote del Fondo sono denominate in Euro.

Categoria Assogestioni: Obbligazionario area Euro.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,00% annuale.

3 - JPM EURO GLOBAL FIXED INCOME FUND

CLASSE A

(gestito da JP Morgan)

Dati identificativi del Fondo: lanciato nel mese di Gennaio 1999.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo JPM Euro Global Fixed Income è una SICAV

registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0095714696**. L'obiettivo della SICAV è incrementare il valore del capitale attraverso l'investimento a breve, medio e lungo termine sui mercati obbligazionari globali in tutte le valute e mercati finanziari. Le quote del Fondo sono denominate in Euro.

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Internazionale.

Spese gravanti sul Fondo: la società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,00% annuale.

4 - JPM INTERNATIONAL FIXED INCOME FUND

CLASSE A

(gestito da JP Morgan)

Dati identificativi del Fondo: lanciato nel mese di Ottobre 1994.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo JPM International Fixed Income è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0070218101**. L'obiettivo della SICAV è ottenere un rendimento superiore ai mercati obbligazionari mondiali al di fuori degli USA. Le quote del Fondo sono denominate in Dollari USA.

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Internazionale.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,00% annuale.

5 - JPM US FIXED INCOME FUND

CLASSE A

(gestito da JP Morgan)

Dati identificativi del Fondo: lanciato nel mese di Maggio 1997.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo JPM US Fixed Income è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0070215933**. L'obiettivo della SICAV è ottenere un rendimento superiore ai mercati obbligazionari USA. Il fondo investe prevalentemente in titoli di stato statunitensi e obbligazioni garantite dal Governo USA. Le quote del Fondo sono denominate in Dollari USA.

Categoria Assogestioni: Obbligazionario area Dollaro.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde allo 0,90% annuale.

6 - JPM GLOBAL ENHANCED FIXED INCOME FUND

CLASSE A

(gestito da JP Morgan)

Dati identificativi del Fondo: lanciato nel mese di Novembre 2000.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo JPM Global Enhanced Fixed Income è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0112439673**. L'obiettivo della SICAV è l'ottenimento di un elevato ritorno assoluto superiore rispetto ai mercati obbligazionari non governativi. Il Fondo investe primariamente in obbligazioni "investment grade" di emittenti di paesi industrializzati. Le quote del Fondo sono denominate in Euro.

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Internazionale.

Spese gravanti sul Fondo: la società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,10% annuale.

7 - JPM GLOBAL HIGH YIELD FIXED INCOME FUND

CLASSE A

(gestito da JP Morgan)

Dati identificativi del Fondo: lanciato nel mese di Marzo 2000.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo JPM Global High Yield Fixed Income è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0108415935**. L'obiettivo della SICAV è ottenere un elevato rendimento investendo su obbligazioni ad alto rendimento, principalmente in USA ed Europa, con un rating tra BB+ e B- di Standard & Poor's. Le quote del Fondo sono denominate in Euro.

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Internazionale.

Spese gravanti sul Fondo: la società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,25% annuale.

C - FONDI AZIONARI

1 - GLOBAL EQUITY

CLASSE B

(gestito da Schroders)

Dati identificativi del Fondo: lanciato il 31/03/95.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo Global Equity è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0106255135**. L'obiettivo della SICAV è conseguire un incremento di capitale tramite investimenti globali di tipo flessibile. Gli investimenti avranno ad oggetto prevalentemente valori mobiliari di grandi e medie imprese quotate sui mercati azionari mondiali, il cui peso è calcolato in base al PIL relativo. Le decisioni di investimento verranno prese utilizzando la rete di ricerca globale del Gruppo Schroder operante a Tokyo, Hong Kong SAR, Singapore, Sidney, Zurigo, Londra, New York. Le quote del Fondo sono denominate in Dollari USA.

Categoria Assogestioni: Azionario Internazionale tutti i settori.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,85% annuale.

2 - GLOBAL TECHNOLOGY

CLASSE B

(gestito da Schroders)

Dati identificativi del Fondo: lanciato il 19/11/99.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo Global Technology è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0106258154**. L'obiettivo della SICAV è conseguire una crescita di capitale tramite un investimento globale di tipo flessibile, principalmente attraverso investimenti in azioni di imprese tecnologiche e in una serie di azioni di industrie dove le opportunità di crescita sono state influenzate dagli sviluppi tecnologici. Le quote del Fondo sono denominate in Dollari USA.

Categoria Assogestioni: Azionario Internazionale nuove tecnologie.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde al 2,10% annuale.

3 - EURO EQUITY

CLASSE B

(gestito da Schroders)

Dati identificativi del Fondo: lanciato il 30/04/99.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo Euro Equity è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0106235376**. L'obiettivo della SICAV è Conseguire una crescita di capitale tramite investimenti in azioni di società la cui sede o attività principale si trova nei paesi partecipanti all'Unione monetaria Europea (Ume). Le quote del Fondo sono denominate in Euro

Categoria Assogestioni: Azionario area Europa.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,85% annuale.

4 - ITALIAN EQUITY

CLASSE B

(gestito da Schroders)

Dati identificativi del Fondo: lanciato il 22/01/97.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo Italian Equity è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0106239360**. L'obiettivo della SICAV è conseguire una crescita di capitale tramite investimenti in titoli di imprese italiane quotate sul mercato azionario italiano o su altri mercati azionari o in qualunque altra Borsa o mercato regolamentati. Le quote del Fondo sono denominate in Euro.

Categoria Assogestioni: Azionario Italia.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,85% annuale.

5 - SWISS EQUITY

CLASSE B

(gestito da Schroders)

Dati identificativi del Fondo: lanciato il 23/10/97.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo Swiss Equity è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0106244360**. L'obiettivo della SICAV è conseguire una crescita di capitale tramite investimenti in titoli di imprese svizzere quotate alla Borsa svizzera. Le quote del Fondo sono denominate in Franchi svizzeri.

Categoria Assogestioni: Azionario Europa.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,85% annuale.

6 - UK EQUITY

CLASSE B

(gestito da Schroders)

Dati identificativi del Fondo: lanciato il 17/06/94.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo UK Equity è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0106245920**. L'obiettivo della SICAV è conseguire una crescita di capitale tramite investimenti in titoli di affermate imprese del Regno Unito attraverso un portafoglio bilanciato. Le quote del Fondo sono denominate in Sterline Inglesi.

Categoria Assogestioni: Azionario Europa.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,85% annuale.

7 - US EQUITY

CLASSE B

(gestito da Schroders)

Dati identificativi del Fondo: lanciato il 05/05/95.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo US Equity è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0106261455**. L'obiettivo della SICAV è conseguire un incremento di capitale tramite investimenti in titoli di società quotate sulle principali Borse degli Stati Uniti ed in titoli di società quotate sui mercati over-the-counter degli Stati Uniti. Le società selezionate saranno quelle che, a giudizio degli amministratori, operano in settori ad alto potenziale di crescita. Le quote del Fondo sono denominate in Dollari USA.

Categoria Assogestioni: Azionario America.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde all'1,85% annuale.

8 - EUROPEAN SMALLER COMPANIES

CLASSE B

(gestito da Schroders)

Dati identificativi del Fondo: lanciato il 20/03/95.

Caratteristiche del Fondo: il Fondo European Smaller Companies è una SICAV registrata in Lussemburgo: cod. **ISIN LU0106238040**. L'obiettivo della SICAV è conseguire una crescita di capitale tramite investimenti in valori mobiliari emessi da società minori quotate nelle principali Borse Europee e in valori mobiliari di società quotate nelle Borse Europee minori quali l'Austria, il Portogallo e la Grecia. La politica di investimento sarà quella di investire in un elevato numero di società nei più importanti settori industriali. Il comparto non può investire in obbligazioni, in obbligazioni convertibili o in valori mobiliari di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto. Le quote del Fondo sono denominate in Euro.

Categoria Assogestioni: Azionario Europa.

Spese gravanti sul Fondo: la Società di gestione calcola quotidianamente le spese gravanti sul Fondo (incluse le commissioni di gestione) prelevandole mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo. L'ammontare di tali oneri corrisponde al 2,10% annuale.

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE

ALLEGATO 3

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO
DEL VALORE DELLE QUOTE
PER OTTENERE
IL CAPITALE ASSICURATIVO
IN CASO DI MORTE

**COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO DEL VALORE DELLE QUOTE,
PER OTTENERE IL CAPITALE ASSICURATIVO IN CASO DI MORTE**

ETÀ DELL'ASSICURATO AL DECESSO	COEFFICIENTE	ETÀ DELL'ASSICURATO AL DECESSO	COEFFICIENTE
18	2,521	59	1,124
19	2,445	60	1,112
20	2,391	61	1,101
21	2,329	62	1,091
22	2,267	63	1,083
23	2,261	64	1,075
24	2,242	65	1,068
25	2,192	66	1,062
26	2,153	67	1,057
27	2,097	68	1,052
28	2,038	69	1,048
29	1,994	70	1,044
30	1,971	71	1,041
31	1,949	72	1,037
32	1,955	73	1,034
33	1,977	74	1,031
34	1,993	75	1,029
35	1,999	76	1,026
36	2,003	77	1,024
37	1,977	78	1,022
38	1,934	79	1,020
39	1,910	80	1,018
40	1,860	81	1,016
41	1,793	82	1,014
42	1,728	83	1,013
43	1,666	84	1,012
44	1,605	85	1,011
45	1,556	86	1,010
46	1,496	87	1,009
47	1,434	88	1,008
48	1,390	89	1,008
49	1,354	90	1,007
50	1,327	91	1,007
51	1,302	92	1,006
52	1,274	93	1,006
53	1,243	94	1,005
54	1,217	95	1,005
55	1,193	96	1,005
56	1,173	97	1,004
57	1,155	98	1,004
58	1,139	99	1,004

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE

ALLEGATO 4

ACCERTAMENTI SANITARI

ACCERTAMENTI SANITARI

Accertamenti sanitari di base da chiedersi in rapporto all'entità del capitale cumulativamente sotto rischio, secondo quanto disposto all'Art. 10. delle condizioni di assicurazione:

Capitali da assicurare	Accertamenti sanitari
Fino a 155.000 Euro (equivalenti a 300.121.850 lire)	<ul style="list-style-type: none">- Compilare con attenzione il questionario anamnestico.
Oltre 155.000 Euro (equivalenti a 300.121.850 lire) sino a 310.000 Euro (equivalenti a 600.243.700 lire) o per età dell'Assicurando uguale o maggiore a 65 anni qualora la differenza tra il capitale assicurato iniziale ed il premio versato, al netto delle spese di emissione, sia superiore ad Euro 25.000 (equivalenti a 48.406.750 lire)	<ul style="list-style-type: none">- Visita medica da parte del Fiduciario con esame delle urine;- Test HIV*.
Oltre 310.000 Euro (equivalenti a 600.243.700 lire) sino a 515.000 Euro (equivalenti a 997.179.050 lire)	<ul style="list-style-type: none">- Visita medica da parte del Fiduciario;- esame completo delle urine in laboratorio;- certificato del medico di famiglia;- ECG a riposo e dopo sforzo;- Rx del torace in due proiezioni;- glicemia e creatininemia;- assetto lipidico completo (colesterolemia, HDL, LDL, trigliceridemia);- tutte le prove di funzionalità epatica (transaminasi, Gamma G.T., bilirubinemia totale e frazionata, protidogramma elettroforetico, fosfatasi alcalina, tempo di protrombina);- emocromo completo con conta delle piastrine;- VES;- HBs Ag e HCV;- test HIV*.
Oltre 515.000 Euro (equivalenti a 997.179.050 lire)	<ul style="list-style-type: none">- Visita medica da parte del Fiduciario;- esame completo delle urine in laboratorio;- certificato del medico di famiglia;- ECG con prova da sforzo massimale al cicloergometro;- Rx del torace in due proiezioni;- ecotomografia addome superiore;- ecografia pelvica (per le donne) o ecografia prostatica (per gli uomini);- glicemia e creatininemia;- assetto lipidico completo (lipidemia totale, colesterolemia, HDL, LDL, trigliceridemia, lipidogramma elettroforetico);- tutte le prove di funzionalità epatica (transaminasi, Gamma G.T., bilirubinemia totale e frazionata, protidogramma elettroforetico, fosfatasi alcalina, tempo di protrombina);- emocromo completo con conta delle piastrine;- VES;- HBs Ag e HCV;- test HIV*.

* tale test dovrà essere praticato quando si voglia la copertura caso morte immediata per AIDS e sindromi collegate.

BAYERISCHE UNIT DIAMANTE

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e operazioni di capitalizzazione, recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

BAYERISCHE VITA Spa, che ha Sede Legale e Direzione Generale a Milano in Via Pampuri 13 (già Via Ripamonti 286/17), è una Società di assicurazioni sulla vita, quotata alla Borsa di Milano Spa, controllata tramite la Holding BBV Italia Spa da ERGO Versicherungsgruppe AG.

BAYERISCHE VITA Spa (in seguito anche la "Società") è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 n.85).

La Società è registrata al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al N° 325749.

C.F. n. 03735041000 – Partita IVA n. 10637370155

Altre informazioni relative alla Società:

C/C postale N. 29097201

ASSISTENZA CLIENTI: Telefono 0257309968 - Fax 0257442409

e-mail: comunicazioni@bbv.it

www.bbv.it

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1 - PRESTAZIONI

Il contratto qui descritto è denominato BAYERISCHE UNIT DIAMANTE e prevede la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.

Tutte le prestazioni e gli importi relativi al contratto sono determinati in Euro.

Questa assicurazione può essere assunta mediante la compilazione di un questionario sanitario, senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica.

Pertanto la garanzia assicurativa viene assunta con un periodo di carenza di sei mesi dalla conclusione del contratto, come specificato nella documentazione contrattuale.

Saranno comunque necessari accertamenti sanitari per Assicurandi di età uguale o maggiore a 65 anni, qualora la differenza tra il capitale assicurato iniziale ed il premio versa-

to al netto delle spese di emissione di cui all'art. 8 delle condizioni di polizza, sia superiore ad Euro 25.000 (equivalenti a 48.406.750 lire).

Se la differenza tra il capitale assicurato in caso di morte, alla data di sottoscrizione della proposta, ed il controvalore delle quote, unitamente ad eventuali capitali inizialmente assicurati sottoscritti in diversa forma tariffaria, risulti superiore ad Euro 155.000 (equivalenti a 300.121.850 lire) la Società richiederà la documentazione sanitaria riportata all'Allegato 4 del presente fascicolo.

Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezioni da H.I.V. (Sindrome da immunodeficienza acquisita - Aids - e patologie collegate).

2 - SCELTA DEI FONDI

Il premio versato, al netto delle spese di emissione, viene investito, nei giorni di riferimento fissati, in quote di fondi interni scelti dal Contraente tra quelli previsti dal contratto.

Nel caso il Contraente scelga di diversificare il proprio investimento in più Fondi tra quelli previsti, l'importo investito in ciascun Fondo deve essere almeno pari ad Euro 2.500 (4.840.675 lire).

Alla lettera C di questa Nota Informativa vengono riassunti i profili di rischio/rendimento caratterizzanti ciascun Fondo.

3 - RISCHIO DI INVESTIMENTO

Le prestazioni assicurative sono direttamente collegate al valore delle quote dei Fondi Mobiliari Interni gestiti dalla Società.

Pertanto l'assicurazione non prevede alcuna garanzia di risultato e i rischi di natura finanziaria sono riconducibili alle possibili variazioni del valore unitario delle quote, le quali a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui i Fondi investono. Alcuni degli attivi presenti nei Fondi possono essere espressi in una valuta differente dall'Euro o da altra valuta monetaria di un paese aderente all'Euro; per la parte del Fondo costituita da tali attivi è previsto un rischio di oscillazione dei cambi. In considerazione di tali rischi di natura finanziaria, l'importo liquidabile in caso di decesso potrà essere inferiore al premio versato.

4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha ricevuto la lettera di accettazione da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, il contratto si ritiene concluso dalle ore zero del secondo lunedì successivo alla data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, sempre che la Società non abbia trasmesso la non accettazione.

Se il secondo lunedì successivo a quello di sottoscrizione della proposta è un giorno di chiusura di borsa, il contratto avrà effetto il primo giorno immediatamente successivo di

apertura della borsa.

Il contratto produce effetti dalla data suddetta a condizione che sia stato corrisposto il premio.

5 - DIRITTO DI REVOCA

Fino al momento dell'accettazione della proposta da parte della Società, il Contraente può revocarla inviando comunicazione scritta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Bayerische Vita S.p.A. - Via Pampuri 13 (già Via Ripamonti 286/17) - 20141 MILANO. In questa ipotesi, la Società rimborsa gli importi eventualmente percepiti, senza trattenuta alcuna, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della revoca.

6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Entro il termine sopraindicato il Contraente che intenda avvalersi di questo diritto, deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Bayerische Vita S.p.A. - Via Pampuri 13 (già Via Ripamonti 286/17) - 20141 MILANO. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente, il controvalore delle quote acquisite con il premio investito maggiorato delle spese di emissione ed intermediazione, di cui al successivo punto D.1, diminuito della cifra fissa di 100 Euro (equivalenti a 193.627 lire).

7 - REQUISITI SOGGETTIVI

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione, non può essere inferiore ad anni 18 e superiore ad anni 80.

Per età si intende l'età assicurativa; tale età è calcolata maggiorando di un anno l'età compiuta in anni interi, se la frazione di anno trascorsa dall'ultimo compleanno è superiore a 6 mesi. Altrimenti è pari all'età compiuta.

8 - DURATA

La durata del contratto è a vita intera, pertanto indeterminata.

9 - PREMIO

Il premio unico viene fissato nel suo ammontare e corrisposto al momento della stipulazione del contratto.

Il premio minimo richiesto è di 5.000 Euro (equivalente a 9.681.350 lire) e può essere suddiviso in parti uguali su non più di due fondi.

E' facoltà del Contraente versare il premio in lire italiane o in Euro, fermo restando che le prestazioni sono determinate in Euro.

Trascorsi 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente ha facoltà di effettuare

versamenti aggiuntivi purché di importo non inferiore, per singolo Fondo, a 1.000 Euro (equivalenti a 1.936.270 lire).

10 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi deve essere fatto mediante bonifico irrevocabile a favore del conto bancario intestato alla Società:

cod. CAB 01650 ABI 06070 c/c n. 11000/1

presso: CARIPLO - Via Ripamonti, 166 - 20141 Milano

con valuta fissa per il Beneficiario alla data corrispondente al terzo giorno lavorativo antecedente la data di conclusione del contratto.

11 - CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale che si ottiene moltiplicando il coefficiente riportato nell'Allegato 3, determinato in base all'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso, per il controvalore delle quote acquisite al momento del decesso. Il capitale eccedente il controvalore delle quote liquidabili in caso di decesso non potrà essere superiore, cumulativamente per tutti i contratti di tipo unit-linked sottoscritti con la Società per l'Assicurato, ad Euro 155.000 (equivalenti a 300.121.850 lire).

Un esempio: si verifica il decesso di un Assicurato di 45 anni; il controvalore delle sue quote al momento del decesso è pari ad Euro 300.000; il capitale in caso di decesso sarebbe pari a $300.000 \times 1,556$, cioè ad Euro 466.800, pari al controvalore delle quote + Euro 166.800. Poiché il capitale massimo liquidabile in caso di morte, eccedente il controvalore delle quote è Euro 155.000 verrà liquidato un capitale pari ad Euro $300.000 + 155.000 = 455.000$ (equivalenti a 881.002.850 lire).

Il capitale massimo in caso di morte, eccedente il controvalore delle quote, vale per il cumulo dei capitali di tutti i contratti di tipo unit-linked sottoscritti con la Società per l'Assicurato.

12 - LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

13 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevorranno le norme imperative di diritto italiano.

C) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI INTERNI

1 - CRITERI DI INVESTIMENTO

Ciascun Fondo presenta criteri di investimento diversi per composizione e per finalità. I tre Fondi inizialmente previsti dal contratto sono i seguenti:

(a) BAYERISCHE PRIMA BASE:

tal Fondo attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria (quali obbligazioni o quote di O.I.C.V.M. di tipo obbligazionario), investendo prevalentemente in SICAV tra quelle elencate al punto C2;

(b) BAYERISCHE SECONDA BASE:

tal Fondo attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio bilanciata tra valori mobiliari di natura obbligazionaria (quali obbligazioni o quote di O.I.C.V.M. di tipo obbligazionario) e valori mobiliari rappresentativi di capitali di rischio (quali azioni, quote di O.I.C.V.M. di tipo azionario), investendo prevalentemente in SICAV tra quelle elencate al punto C2;

(c) BAYERISCHE TERZA BASE:

tal Fondo attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali azioni, quote di O.I.C.V.M. di tipo azionario), investendo prevalentemente in SICAV tra quelle elencate al punto C2.

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto; di tali nuovi Fondi ciascun Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di trasferimento delle quote.

Ciascun nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento.

2 - SICAV

La Società può investire il patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.V.M., organizzati in forma di SICAV, delle Società:

- **JP MORGAN INVESTMENT FUND e JP MORGAN LUXENBOURG FUNDS**

Rue Plaetis, 5 - LU R.C. Luxembourg B 49 663;

- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION**

Rue Hohenhof, 5 - L-136 SENNINGERBERG Luxembourg.

Gli O.I.C.V.M. (Fondi) con connotazione azionaria sono:

DENOMINAZIONE	CLASSE	VALUTA	CODICE ISIN
GLOBAL EQUITY	B	Euro	LU0106255135
GLOBAL TECHNOLOGY	B	Dollari USA	LU0106258154
EURO EQUITY	B	Euro	LU0106235376
ITALIAN EQUITY	B	Euro	LU0106239360
SWISS EQUITY	B	Franchi Svizzeri	LU0106244360
UK EQUITY	B	Sterlina Inglese	LU0106245920
US EQUITY	B	Dollari USA	LU0106261455
EUROPEAN SMALLER COMPANIES	B	Euro	LU0106238040

Gli O.I.C.V.M. (Fondi) con connotazione azionaria sono:

DENOMINAZIONE	CLASSE	VALUTA	CODICE ISIN
JPM EURO LIQUIDITY	A	Euro	XS0070177232
JPM EUROPE FIXED INCOME	A	Euro	LU0070216402
JPM EUROPE GLOBAL FIXED INCOME	A	Euro	LU0095714696
JPM INTERNATIONAL FIXED INCOME	A	Dollari USA	LU0070218101
JPM US FIXED INCOME	A	Dollari USA	LU0070215933
JPM GLOBAL ENHANCED FIXED INCOME	A	Euro	LU0112439673
JPM GLOBAL HIGH YIELD FIXED INCOME	A	Euro	LU0108415935

Tali O.I.C.V.M. soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

3 - LIMITI DI INVESTIMENTI

Nella tabella che segue vengono sintetizzati i limiti minimi e massimi entro i quali ciascun Fondo interno può investire nelle diverse tipologie di attività finanziarie.

Fondi	Tipologie di attività finanziarie		
		Componente azionaria	Componente obbligazionaria
BAYERISCHE PRIMA BASE	Min	-	80%
	Max	20%	-
BAYERISCHE SECONDA BASE	Min	30%	40%
	Max	60%	70%
BAYERISCHE TERZA BASE	Min	70%	-
	Max	-	30%

4 - PATRIMONIO NETTO DEI FONDI E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Ai punti E ed F del Regolamento di ciascun Fondo Interno, sono riportate le modalità di determinazione del valore complessivo netto dello stesso e il prezzo unitario di ciascuna quota in cui il Fondo si divide.

5 - ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

Il numero delle quote attribuite al contratto viene determinato rapportando il premio versato diminuito delle spese di emissione, riportate al successivo punto D.1, al prezzo delle quote rilevato con riferimento al giorno di conclusione del contratto. Il valore ottenuto verrà arrotondato per difetto alla millesima parte.

Il prezzo delle quote di ciascun Fondo viene pubblicato almeno quindicinalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

6 - DATE DI VALORIZZAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La valorizzazione delle quote conseguente a ripensamento, a riscatto, a trasferimento di quote, a prelievo di quote per spese di gestione, verrà effettuata con riferimento al secondo lunedì successivo alla data in cui la richiesta scritta è pervenuta alla Società.

In caso di decesso dell'Assicurato la valorizzazione delle quote, acquisite al momento del decesso, verrà effettuata con riferimento al lunedì successivo alla data del decesso.

Nel caso di trasferimento di quote, il reinvestimento dell'importo disinvestito verrà effettuato il lunedì successivo a quello di disinvestimento.

Se il lunedì di valorizzazione la borsa è chiusa, la valorizzazione verrà effettuata con riferimento al primo giorno di borsa aperta successivo.

7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PRESSO ALTRO FONDO

Trascorsi almeno sei mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente può trasferire da un Fondo ad un altro un importo pari almeno ad Euro 2.500 (equivalente a 4.840.675 lire), mediante comunicazione scritta alla Società.

La richiesta di trasferimento delle quote dovrà indicare il numero preciso delle quote che si intendono trasferire.

L'importo residuo nel Fondo da cui vengono trasferite le quote deve essere almeno pari ad Euro 2.500 (equivalente a 4.840.675 Lire).

Per determinare l'importo da trasferire e quello residuo nel Fondo, verrà utilizzato l'ultimo valore unitario delle quote conosciuto precedente alla richiesta di trasferimento del Contraente.

Ogni anno di polizza, il primo trasferimento di quote da un Fondo all'altro è gratuito. I trasferimenti successivi saranno soggetti a spese amministrative pari allo 0,5% del-

l'importo trasferito, con un massimo di Euro 75 (equivalente a 145.220 Lire). Tali spese verranno detratte dall'importo trasferito.

D) SPESE

1 - SPESE DI EMISSIONE E DI INTERMEDIAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese di gestione e di intermediazione del contratto vengono dedotte dall'importo del premio all'atto del versamento e sono correlate all'effettivo ammontare del versamento. Si forniscono qui di seguito i criteri di calcolo delle spese:

- fino a un premio pari ad Euro 25.000 (equivalenti a 48.406.750 lire) verranno sempre applicate delle spese pari al 3%;
- sulla parte eccedente i primi 25.000 Euro (equivalenti a 48.406.750 lire) e fino all'importo di Euro 50.000 (equivalenti a 96.813.500 lire) verranno applicate delle spese pari al 2,5%;
- sulla parte eccedente i primi 50.000 Euro (equivalenti a 96.813.500 lire) e fino all'importo di Euro 250.000 (equivalenti a 484.067.500 lire) verranno applicate delle spese pari al 2%;
- sulla parte eccedente i primi 250.000 Euro (equivalenti a 484.067.500 lire) e fino all'importo di Euro 500.000 (equivalenti a 968.135.000 lire) verranno applicate delle spese pari al 1,5%;
- sulla parte eccedente Euro 500.000 (equivalenti a 968.135.000 lire) verranno applicate delle spese pari all'1%.

2 - ESEMPI DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A puro titolo esemplificativo si determina l'incidenza delle spese di emissione e di intermediazione su alcuni tagli di premio:

- versamento unico di Euro 25.000 (equivalenti a 48.406.750 lire): l'importo delle spese ammonta ad Euro 750 (equivalenti a 1.452.203 lire), pari al 3% del versamento medesimo;
- versamento unico di Euro 50.000 (equivalenti a 96.813.500 lire): l'importo delle spese ammonta a Euro 1.375 (equivalenti a 2.662.371 lire), pari al 2,75% del versamento medesimo, così ottenuto:
 - a sui primi Euro 25.000 (equivalenti a 48.406.750 lire) di premio, Euro 750 (equivalenti a 1.452.203 lire), pari al 3% di spese, a cui si aggiungono;
 - b sugli ulteriori Euro 25.000 (equivalenti a 48.406.750 lire) di premio, Euro 625 (equivalenti a 1.210.169 lire), pari al 2,5% di spese;
- versamento unico di Euro 250.000 (equivalenti a 484.067.500 lire): l'importo delle spese ammonta a Euro 5.375 (equivalenti a 10.407.451 lire), pari al 2,39% del versamento medesimo, così ottenuto:
 - a sui primi Euro 25.000 (equivalenti a 48.406.750 lire) di premio, Euro 750 (equivalenti a 1.452.203 lire), pari al 3% di spese, a cui si aggiungono;

- b) sugli ulteriori Euro 25.000 (equivalenti a 48.406.750 lire) di premio, Euro 625 (equivalenti a 1.210.169 lire), pari al 2,5% di spese;
- c) sugli ulteriori Euro 200.000 (equivalenti a 387.254.000 lire) di premio, Euro 4.000 (equivalenti a 7.745.080 lire), pari al 2% di spese.

Per i premi unici aggiuntivi le spese di emissione sono calcolate considerando come importo di premio di riferimento il cumulo tra il premio unico iniziale e quelli aggiuntivi, al netto delle eventuali liquidazioni nel frattempo intervenute.

3 - SPESE DI GESTIONE ANNUALE DEL CONTRATTO

Le spese di gestione annuale del contratto sono correlate all'effettivo controvalore delle quote acquisite. Dette spese vengono:

- **calcolate** l'ultimo giorno lavorativo (o di borsa aperta) dell'anno;
- **prelevate** mediante la riduzione del numero di quote attribuite al contratto.

Qualora la data di decorrenza del contratto non coincida con la data di prelevamento delle spese di gestione dianzi indicate, la Società, per quanto attiene alle spese di gestione del primo anno, effettuerà il calcolo delle stesse pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra le due date.

Le spese di gestione sono pari a:

a) nei primi cinque anni,

- all'1,3% se il controvalore delle quote è inferiore ad 50.000 Euro (equivalenti a 96.813.500 lire);
- all'1,1% se il controvalore delle quote è superiore ad Euro 50.000 (equivalenti a 96.813.500 lire) e minore o uguale ad Euro 250.000 (equivalenti a 484.067.500 lire);
- all'0,9% se il controvalore delle quote è superiore ad Euro 250.000 (equivalenti a 484.067.500 lire) e minore o uguale ad Euro 500.000 (equivalenti a 968.135.000 lire);
- allo 0,75% se il controvalore delle quote è superiore ad Euro 500.000 (equivalenti a 968.135.000 lire);

b) dal sesto anno in poi allo 0,75% del controvalore delle quote.

Il prelievo delle spese di gestione avverrà proporzionalmente da ciascun Fondo in cui sono investite le quote.

Nel caso di disinvestimenti tra due scadenze annuali, tali spese verranno applicate pro-quota, per il periodo intercorrente tra la data dell'operazione e la precedente scadenza annuale. Nel caso di investimenti tra due scadenze annuali, tali spese verranno applicate pro-quota per il periodo intercorrente tra la data dell'operazione e la successiva scadenza annuale.

c) Spese inerenti ai Fondi Interni e ai Fondi Mobiliari Esteri

Tali spese vengono imputate direttamente su ciascun Fondo e determinano una diminuzione del valore netto del Fondo, e di conseguenza del valore della quota.

Le spese sono:

1. gli oneri fiscali di cui all'art.9 Legge 77/83;
2. gli oneri a carico delle Società di Gestione delle SICAV sono variabili per ciascun fondo e sono indicati analiticamente nell'Allegato 2 delle Condizioni di assicurazione. A seconda della composizione del portafoglio gestito da ciascun Fondo Interno l'incidenza media delle spese gravanti può variare per ciascuno di essi tra i valori sotto riportati:

FONDI	MINIMO	MASSIMO
BAYERISCHE PRIMA BASE	0,52%	1,42%
BAYERISCHE SECONDA BASE	0,82%	1,76%
BAYERISCHE TERZA BASE	1,29%	2,10%

3. gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari compresi nel Fondo;
4. le spese per la pubblicazione, almeno quindicinale, giornaliera del valore unitario della quota sui quotidiani previsti;
5. le spese di revisione e certificazione del rendiconto del Fondo;
6. eventuali costi sostenuti per attuare la protezione contro il rischio di cambio.

E) DIRITTO DI RISCATTO (ART.1925 c.c.) E MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE

1 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto in base all'art.1925 c.c., mediante richiesta scritta da inviarsi alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e di percepire, da parte della Società, il valore di riscatto.

Il diritto di riscatto, totale o parziale, può essere esercitato a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione della richiesta di riscatto.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria connessi al contratto, è opportuno che il Contraente, prima di effettuare formale richiesta di riscatto, richieda un'informazione circa il suo effettivo ammontare.

Infatti, in caso di sfavorevole andamento dei mercati, il valore di riscatto può essere inferiore al premio investito, in quanto anche su questo valore non viene offerta alcuna garanzia di rendimento minimo.

2- IL VALORE DI RISCATTO

Nel caso di riscatto nei primi 5 anni di contratto, il valore liquidabile sarà pari ad una percentuale crescente del controvalore delle quote, come indicato nella seguente tabella.

Anno di richiesta del riscatto	Percentuale del controvalore delle quote
Durante il 1°	Riscatto non ammesso
Tra il 2° e il 5°	99,5%
Dopo il 5°	100%

Un esempio:

se il Contraente richiede il riscatto totale della polizza nel 2° anno di vita del contratto, e il controvalore delle quote acquisite dalla polizza è pari ad Euro 150.000, il valore di riscatto sarà pari a $99,5\% \times 150.000 = 149.250$ Euro.

In caso di riscatto verranno applicate pro-quota le spese di gestione previste dal contratto, per il periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso e la data di ricezione della richiesta di riscatto.

3 - RISCATTO PARZIALE

E' permesso anche il riscatto di una parte del controvalore delle quote, a condizione che:

- non sia stato effettuato un altro riscatto parziale nei 12 mesi precedenti;
- il controvalore della quote riscattate non sia inferiore ad Euro 2.500 (equivalenti a 4.840.675 lire);
- il controvalore delle quote residue all'interno di ciascun Fondo non sia inferiore ad Euro 2.500 (equivalenti a 4.840.675 lire). A tal fine verrà considerato l'ultimo valore unitario delle quote conosciuto, precedente alla data di richiesta del riscatto.

Sulla comunicazione di richiesta del riscatto parziale il Contraente dovrà indicare precisamente il numero di quote che intende riscattare.

Il valore di riscatto parziale è pari a una percentuale del controvalore delle quote acquisite. Tale percentuale segue le regole esposte precedentemente per il riscatto totale.

L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione dai Fondi selezionati di un numero di quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto, maggiorato delle eventuali ritenute di legge, delle penalità di cui alla tabella sopra e delle spese di gestione annuali calcolate pro-quota per il periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso e la data di ricezione della richiesta di riscatto parziale.

F) DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Colui che esercita la facoltà di inoltrare alla Società la richiesta di pagamento di quanto dovuto deve presentare richiesta scritta con **raccomandata A.R.** indirizzata a:

**Bayerische Vita S.p.A. - Via Pampuri 13
(già Via Ripamonti 286/17) - 20141 MILANO**

allegando i seguenti documenti:

(a) per la richiesta di liquidazione del valore di riscatto:

- originale di polizza (solo in caso di riscatto totale);
- fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
- eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;

(b) per la richiesta di liquidazione del capitale in caso di morte;

- originale di polizza;
- certificato di morte sul quale sia indicata anche la data di nascita;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo predisposto dalla Società - allegato al presente fascicolo -;
- modello BV112 (legge 675/99) - allegato al presente fascicolo -;
- atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della Legge n. 15 del 04.01.1968, dalla quale risulti che l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento e nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in cui l'Assicurato sia deceduto intestato, copia del testamento);
- nel caso in cui tra i beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni verrà richiesta (determinato il capitale da liquidare, ed in particolare la quota dello stesso spettante a predetti soggetti) copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai Beneficiari minorenni;
- eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.

G) NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

1 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Società al Beneficiario non sono pignorabili, né sequestrabili.

2 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti

della Società e, pertanto, le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

H) REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto dal servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in via del Quirinale 21, 00187 Roma, quale organo a ciò preposto.

I) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

In relazione a quanto previsto dai successivi punti 1, 2 e 3 il Contraente dovrà comunicare alla Società ogni variazione del proprio recapito e della propria residenza.

1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto A - "Informazioni relative alla Società".

2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, ogni possibile informazione relativamente all'eventualità di sottoscrizione di clausole aggiuntive necessarie per effetto di modifiche intervenute alla legislazione ad esso applicabile e a variazioni conseguenti a:

- 1- sostituzione della SICAV o del Gestore dei Fondi comuni di investimento, in cui può essere prevalentemente investito il patrimonio dei Fondi, per cessazione di attività degli stessi;
- 2- modifica delle spese di gestione inerenti ai Fondi Mobiliari Esterni gravanti sul contratto;
- 3- variazione della disciplina fiscale applicabile al contratto, alle Società di Gestione, ai Fondi Interni.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche dovrà comunicarlo alla Società con raccomandata A.R., entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Società delle modifiche intervenute. In tal caso verrà liquidato al Contraente il controvalore delle quote acquisite fino a tale data.

In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

3 - INFORMAZIONI SULLA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Ad ogni ricorrenza annuale la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato per effetto della valorizzazione delle quote. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla sede della Società, la stessa fornirà sollecitamente e in ogni caso, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto.

L) INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE

1 - IMPOSTA SUI PREMI

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni. Invece, i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona sono soggetti all'imposta del 2,5%.

2 - DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare 2.500.000 lire (equivalente ad Euro 1.291,14). Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto della detrazione d'imposta.

3 - TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

1. Contratti con prestazione principale in forma di capitale

- Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito

soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% e con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tener conto che il reddito si è formato in un periodo pluriennale.

- La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data suddetta, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

2. Contratti con prestazione principale in forma di rendita vitalizia con funzione previdenziale (cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione)

- Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascuno anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 11%.
- Le somme corrisposte in forma di capitale non sono soggette a tassazione, in quanto il reddito maturato è già stato assoggettato ad imposta.
- Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

Tutte le comunicazioni relative ai rapporti descritti nella presente Nota Informativa dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R..

